



STATUTO FONDAZIONE AiFOS - ENTE FILANTROPICO ETS

Art. 1

Denominazione e sede

È costituita, per opera dell'Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza e di Aifos Service Società Cooperativa, una Fondazione avente la natura di ente filantropico del Terzo Settore, denominata "**Fondazione AiFOS - ente filantropico ets**", ai sensi del D. Lgs. 117/2017. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione ha sede in Brescia. Il Consiglio di amministrazione ne definisce l'ubicazione.

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La denominazione della "Fondazione AiFOS – ente filantropico ets" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione opera sul territorio nazionale.

Art. 2

Scopo e oggetto

La Fondazione svolge, in via principale, attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, così come indicato dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, con particolare attenzione agli ambiti dell'educazione, dell'istruzione, della formazione, della cultura e della ricerca in materia di salute e sicurezza sul lavoro e nei luoghi di vita, del benessere organizzativo, di sostenibilità sociale, delle pari opportunità, mediante la predisposizione di bandi, concorsi, premi o finanziamenti, di eventi formativi e informativi.

Art. 3

Attività

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice,

- comodataria, o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il pubblico; erogare premi e borse di studio;
- g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
- i) svolgere ogni altra attività utile ed idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
- l) Prestare garanzie reali o personali anche a favore di terzi.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla legge, con particolare riferimento alla specifica disciplina degli enti filantropici. A tal fine è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

Art. 4

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art.25 del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Art. 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- da un capitale iniziale versato dai soci fondatori;
- dai conferimenti patrimoniali dei soci fondatori;
- da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo, anche da parte di enti pubblici e privati;
- dalle elargizioni, lasciti e donazioni disposti in suo favore da terzi sia persone giuridiche che persone fisiche, enti o aziende.

Art. 6

Fondo di Gestione

Il fondo di gestione della Fondazione, per il mantenimento in vita dell'ente, è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivati dal patrimonio e dalle attività della

Fondazione medesima;

- dal contributo annuale definito nella somma che annualmente decideranno di erogare gli organi direttivi dei soci fondatori Aifos Service Società Cooperativa e AiFOS-Associazione Italiana Formatori ed Operatori della sicurezza sul lavoro

- da eventuali altri contributi pubblici e privati, a qualsiasi titolo, non destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione;

- dai proventi delle attività, da sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato, Unione Europea, enti pubblici e privati, aziende ed imprese nonché singoli cittadini, da qualsiasi entrata economico - finanziaria non destinata ad incrementare il patrimonio.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 7

Assenza di scopo di lucro

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, purché utilizzati unicamente per le attività sociali di cui all'art.3 del presente Statuto e nel rispetto degli scopi e finalità previsti nell'art.2

Art. 8

Membri della Fondazione

I soci della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti

Sono soci Fondatori:

- l'Associazione AiFOS e la Società Aifos Service Società Cooperativa, rappresentati in quote uguali all'interno del Consiglio di Amministrazione.

Possono divenire Partecipanti le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnino su base pluriennale a partecipare alle attività sociali erogando nei termini indicati annualmente dal Consiglio di Amministrazione una donazione consistente in un contributo in denaro, beni o servizi nelle forme e nelle misure definite dal Consiglio di Amministrazione destinate al Fondo di Gestione.

Art. 9

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente della Fondazione
- Il Presidente onorario
- Il Revisore dei Conti
- L'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs n.231/01.

Art. 10

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione presieduto dal Presidente della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da un minimo di due ad un massimo di quattro membri rappresentanti in parti uguali i soci fondatori.

Sono componenti del Consiglio i Presidenti ed i Vice Presidenti dei soci fondatori.

I membri del Consiglio restano in carica un triennio sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati, salvo revoca, in qualsiasi momento, da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il Consiglio elegge al suo interno un Vice Presidente che, in caso di assenza o impedimento, sostituisce il Presidente.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente tre volte l'anno su convocazione del Presidente ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno il 60% dei Consiglieri.

La convocazione viene effettuata con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne attesti la ricezione e spedita ai Consiglieri tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, tranne i casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere effettuata entro il giorno precedente.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio, integrato all'uopo dal Revisore dei Conti e dal Presidente dell'Organismo di Vigilanza, assume i poteri, le prerogative e le funzioni del Collegio Sindacale.

Per le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti ed il voto favorevole del Presidente.

Il Consiglio può conferire incarichi particolari o delegare alcuni dei suoi poteri.

Art. 11

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, di seguito definito Consiglio, gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati ottenuti dalla gestione della medesima.

In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione, spettano ad esso:

- a) L'approvazione delle modifiche statutarie, la programmazione annuale o pluriennale dei progetti e delle attività della Fondazione,
- b) l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- c) la definizione della sede legale;
- d) l'approvazione dei regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili;
- e) le eventuali nomine del direttore, del segretario generale, di procuratori, di funzionari e di dipendenti;

- f) nominare un tesoriere scelto tra i componenti del Consiglio;
- g) le deliberazioni sulla destinazione dei fondi patrimoniali;
- h) le deliberazioni sugli acquisti e sulle vendite immobiliari, sull'accettazione di liberalità, sull'assunzione d'obbligazioni, sulle operazioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce, surroghe o postergazioni d'ipoteche;
- i) l'approvazione delle convenzioni con le istituzioni operanti nei settori di intervento che non siano contrastanti con i principi e gli scopi della Fondazione,
le deliberazioni sugli interventi in altri enti o società di qualsiasi tipo;
- j) istituire comitati, commissioni o quant'altro in relazione a determinati progetti o tematiche di interesse della Fondazione;
- k) istituire uno specifico Comitato Scientifico designandone un responsabile
- l) definire indennità, compensi e rimborsi spese spettanti agli organi della Fondazione
- m) nominare il Revisore dei Conti;
- n) designare il Presidente Onorario;
- o) nominare l'Organismo di Vigilanza;
- p) delegare specifici compiti ai Consiglieri;

Art. 12

Presidente della Fondazione.

Il Presidente della Fondazione viene eletto dal Consiglio di Amministrazione tra persone di riconosciuta e consolidata professionalità ed impegno nel campo della salute e sicurezza sul lavoro sia all'interno che all'esterno dello stesso.

All'atto della sua costituzione il Presidente della Fondazione sarà indicato nell'atto costitutivo e sarà in carica per il primo triennio.

Successivamente spetta al Consiglio definire la durata della carica del Presidente che può essere differente da quella prevista per il Consiglio.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e la firma in qualsiasi atto ed in qualsiasi sede.

In caso di assenza o impedimento il Vicepresidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente in tutte le sue attribuzioni.

Il Presidente della Fondazione presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione;

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

- adotta tutti i provvedimenti di ordinaria gestione, funzionamento ed attività della Fondazione;

- adotta provvedimenti d'urgenza sulle materie indicate nel precedente articolo 11) riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza.

Il Presidente convoca annualmente, o ogniqualvolta sia ritenuto utile, una riunione dei membri partecipanti ai quali presentare e discutere, per essere informati ed esprimere il proprio parere, delle attività della Fondazione nonché dei progetti in fase di elaborazione.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni istituzionali con enti ed associazioni, imprese pubbliche e private anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle iniziative della Fondazione.

Art. 13

Presidente Onorario

La Fondazione può nominare un Presidente Onorario, individuandolo tra le personalità che nel corso della loro attività hanno rappresentato la crescita, materiale, morale e sociale in uno dei settori di intervento della Fondazione. Il Presidente Onorario è invitato permanentemente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e resta in carica per lo stesso periodo definito per il Consiglio e può essere riconfermato. Può essere delegato dal Presidente a rappresentare la Fondazione in occasione di eventi ed iniziative pubbliche di particolare interesse.

Art. 14

Revisore dei conti

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili, è monocratico e, laddove sia necessario ai sensi di legge, svolge anche le funzioni di organo di controllo, così come disposto dagli Artt. 30 e 31 del D. Lgs 117/17.

È organo consultivo contabile della Fondazione ed i compiti a lui attribuiti sono:

- vigilare sulla gestione finanziaria, esaminare le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;
- vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- effettuare verifiche trimestrali sulla corretta tenuta della contabilità;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- nel caso in cui ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore si rendesse necessaria la redazione del bilancio sociale, attestare che tale documento sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Revisore dei Conti è invitato permanentemente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e resta in carica per lo stesso periodo definito per il Consiglio e può essere riconfermato.

Art. 15

Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n.231/01

L'Organismo di Vigilanza può essere, secondo le decisioni del Consiglio di Amministrazione, monocratico o collegiale, con componenti interni e/o esterni.

L'autonomia, l'indipendenza, la professionalità e la continuità d'azione sono i principali attributi che devono caratterizzare l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza è responsabile, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, di:

- proporre gli adattamenti e aggiornamenti del Modello Organizzativo (ad esempio, a seguito di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della

Fondazione, di modifiche al quadro normativo di riferimento, di anomalie o violazioni accertate delle prescrizioni del Modello stesso);

- vigilare e controllare l'osservanza e l'efficace attuazione del Modello da parte dei destinatari (ad esempio, verificando l'effettiva adozione e la corretta applicazione delle procedure, etc.);

- gestire o monitorare le iniziative di formazione e informazione per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello da parte dei relativi destinatari;

- gestire e dare seguito alle informazioni ricevute sul funzionamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza, monocratico o collegiale, è nominato dal Consiglio di Amministrazione con incarichi annuali rinnovabili alla scadenza.

Art. 16

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, qualora istituito ai sensi della lettera i) dell'art. 11, è composto da persone particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione, e nominati dal Consiglio.

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione e svolge, in collaborazione con il Consiglio e il Presidente una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali, tecnici e scientifici delle attività di rilevante importanza.

Il Comitato Scientifico è presieduto da un membro nominato dal Consiglio.

Il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio uno o più componenti del Comitato Scientifico senza diritto di voto. Ogni membro del Comitato Scientifico può essere riconfermato e revocato in qualsiasi momento da parte del Consiglio.

Art. 17

Libri sociali e scritture contabili

La Fondazione adotta i libri sociali in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D. Lgs. 117/2017 e le scritture contabili previste dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.

Art. 18

Bilancio e bilancio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo Settore.

Nel caso in cui ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore fosse obbligatoria la redazione del bilancio sociale, anche tale documento dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno.

Il documento o i documenti saranno depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative

norme di attuazione deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario della Fondazione. Il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta dal Revisore dei Conti.

Entro il mese di dicembre, il Presidente e gli uffici amministrativi redigono la bozza di bilancio preventivo per l'anno successivo che sarà sottoposto al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Copia del bilancio di esercizio unitamente al verbale di approvazione andranno depositati nei modi di legge.

È vietata la distribuzione di utili e/o di avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione.

Art. 19

Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione, assunta con la maggioranza semplice, l'esclusione dei soci Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto; condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - apertura di procedure di liquidazione;
 - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali,
- I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione.

Art. 20

Foro Competente

Tutte le controversie relative al presente Statuto sono devolute alla competenza territoriale esclusiva del Foro di Brescia.

Art. 21

Estinzione

La Fondazione si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- per volontà dei soci fondatori;
- per avvenuto conseguimento dello scopo statutario;
- per sopravvenuta impossibilità di realizzare lo scopo sociale;

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di amministrazione, con la maggioranza dei tre quinti (3/5), nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

La delibera sarà sottoposta al parere obbligatorio del revisore.

Il patrimonio che residua dopo la liquidazione verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti con finalità analoghe.

La Fondazione, sentito il Revisore, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento in o con altre organizzazioni che perseguano fini

analoghi per consentire più efficacemente gli scopi istituzionali.

Art. 22

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

Art. 23

Disposizioni transitorie

L'inserimento della denominazione della locuzione "ente filantropico" e l'utilizzo della stessa o dell'indicazione di "ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con la disciplina vigente, trovano applicazione all'operatività del Registro medesimo.

Tutte le disposizioni del presente statuto concernenti prerogative legate all'adozione della qualifica di ente filantropico e di ente del Terzo Settore diverranno efficaci a partire dall'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

FIRMATO:

PAOLO CARMINATI

LUIGI ZAMPAGLIONE NOTAIO

Vi è sigillo.